



Domande sul progetto «dalle DOC alle DOP viticole» presentato nel rapporto concernente la consultazione sulla PA22+

Data: 1 febbraio 2019
Di: Unità di direzione Mercati e creazione di valore
N. di riferimento/incarto:

Il presente documento contiene le domande che le parti e le persone interessate pongono regolarmente all'UFAG riguardo al progetto «dalle DOC alle DOP viticole» presentato nel rapporto concernente la consultazione sulla Politica agricola 2022+ (PA22+). Questo rapporto è in consultazione fino al 6 marzo 2019 ed è disponibile su: <https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/ap22plus.html>.

La consultazione sulla PA22+ concerne una modifica della legge sull'agricoltura (LAgr). L'economia vitivinicola è particolarmente interessata dalla modifica degli articoli 62, 63 e 64 LAgr. È previsto che questi articoli siano in seguito concretizzati, segnatamente nell'ordinanza sul vino. Gli elementi a livello di ordinanze saranno posti in consultazione verosimilmente nel 2021. Pertanto sono oggetto del presente documento soltanto le domande, raggruppate e classificate per tema, che sono trattate negli articoli di legge e nel commento esplicativo messo in consultazione.

Il progetto «dalle DOC alle DOP viticole» è iniziato nel 2016 con la creazione di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (KOLAS) e dell'UFAG. Questo gruppo di lavoro ha analizzato la situazione della classificazione attuale dei vini svizzeri e la sua evoluzione verso una protezione delle indicazioni geografiche viticole e la loro registrazione. I risultati di queste discussioni sono stati presentati e vagliati con le organizzazioni dell'economia vitivinicola in vista della preparazione del rapporto del DEFR sulla PA22+.

Nei paragrafi seguenti l'espressione «indicazione geografica» è da intendere in senso ampio in quanto comprende la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP).

La tabella sottostante riassume le principali differenze tra la classificazione attuale e la proposta descritta nel documento concernente la consultazione sulla PA22+.

	Diritto vigente		Proposta PA22+	
	Vini DOC	Vini con indicazione geografica tipica	Vini DOP	Vini IGP
<i>Procedura di registrazione</i>	No. Legislazione di competenza cantonale	No. Legislazione federale (e cantonale per i vini con indicazione geografica tipica e con denominazione tradizionale propria)	Sì. Presentazione della domanda da parte di un raggruppamento di produttori rappresentativo. Elenco degli obblighi che definisce i criteri per l'ottenimento	Sì. Presentazione della domanda da parte di un raggruppamento di produttori rappresentativo. Elenco degli obblighi che definisce i criteri per l'ottenimento dell'IGP nel

			della DOP nel rispetto della legislazione federale	rispetto della legislazione federale
<i>Registrazione delle indicazioni geografiche viticole estere</i>	Impossibile in base all'art. 63 LAgr	Impossibile in base all'art. 63 LAgr	I raggruppamenti di produttori rappresentativi esteri possono presentare una domanda di registrazione della loro indicazione geografica come DOP in Svizzera se questa è protetta nel loro Paese	I raggruppamenti di produttori rappresentativi esteri possono presentare una domanda di registrazione della loro indicazione geografica come IGP in Svizzera se questa è protetta nel loro Paese
<i>Procedura di opposizione</i>	No	No	Sì, persona fisica o giuridica con un interesse degno di protezione	Sì, persona fisica o giuridica con un interesse degno di protezione
<i>Area geografica</i>	Corrisponde a un'area più piccola o uguale a quella del Cantone	Nessuna delimitazione dell'area geografica	Delimitata nell'elenco degli obblighi, può essere più grande di un Cantone	Delimitata nell'elenco degli obblighi può essere uguale o più piccola di un Cantone
<i>Taglio (miscelazione di origini)</i>	10 %	15 %	0 %	15 %
<i>Vitigni autorizzati</i>	Il Cantone definisce l'elenco dei vitigni autorizzati per la DOC	Non specificati	I vitigni ammessi saranno definiti nell'elenco degli obblighi	I vitigni ammessi saranno definiti nell'elenco degli obblighi
<i>Area di vinificazione</i>	Libera	Non specificata	Delimitazione dell'area di vinificazione nell'elenco degli obblighi (area di produzione dell'uva + eventuale ampliamento a una zona in prossimità immediata)	Delimitazione dell'area di vinificazione nell'elenco degli obblighi (area di produzione dell'uva + eventuale ampliamento a una zona in prossimità immediata)
<i>Metodi di coltivazione</i>	Definiti nei regolamenti DOC	Non specificati	Definiti nell'elenco degli obblighi	Definiti nell'elenco degli obblighi
<i>Metodi di vinificazione</i>	Definiti nei regolamenti DOC	Non specificati	Possono essere definiti, se caratteristici, nell'elenco degli obblighi	Possono essere definiti, se caratteristici, nell'elenco degli obblighi

1. Nome e area geografica dell'indicazione geografica

1.1 Sarà necessario definire l'area geografica della DOP o dell'IGP nell'elenco degli obblighi?

- Disposizione vigente: l'area geografica di una DOC è più piccola o uguale a quella di un Cantone. I Cantoni possono estendere l'area di una DOC al di là dei propri confini,

qualora il vigneto costituisca un'entità geografica ben definita e la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti. L'area geografica di un vino con indicazione geografica tipica deve essere più grande di un Cantone. Essa non è delimitata in alcun regolamento.

- Concetto PA22+: l'area geografica della DOP o dell'IGP sarà delimitata in modo univoco e preciso nell'elenco degli obblighi. Per esempio, se il nome protetto è associato a un'area amministrativa (p.es. il nome di un Cantone), soltanto la superficie già messa o che può essere messa a vigneto e dalla quale si otterranno vini classificabili quali DOP o IGP, costituirà l'area geografica della DOP o dell'IGP.

1.2 Uno stesso nome geografico potrà essere protetto sia quale DOP sia quale IGP?

- Disposizione vigente: il nome geografico è protetto dalla DOC. Può essere utilizzato per il vino soltanto alle condizioni definite dal Cantone (rispetto delle esigenze di produzione). Un nome geografico protetto da una DOC (nome di un Cantone o di una regione di un Cantone) non può essere utilizzato per un vino con indicazione geografica tipica (nome di una regione più grande di un Cantone).
- Concetto PA22+: un nome geografico può costituire unicamente una DOP o un'IGP viticola ed essere quindi protetto soltanto una volta o come DOP o come IGP. Una DOP o un'IGP assicura l'esclusività del nome geografico per questo tipo di prodotto.

2. Disposizioni federali

2.1 I raggruppamenti di produttori saranno pienamente liberi di definire le esigenze della loro indicazione geografica?

- Disposizione vigente: i Cantoni definiscono le esigenze delle loro DOC rispettando la legislazione federale (resa massima per ettaro, tenore naturale minimo di zucchero, ecc.).
- Concetto PA22+: i raggruppamenti di produttori rappresentativi firseranno le esigenze della loro indicazione geografica (DOP o IGP) nell'elenco degli obblighi, rispettando le disposizioni previste nella legislazione federale. Il Consiglio federale definirà gli elementi dell'elenco degli obblighi nonché i requisiti fondamentali in termini di qualità, origine e autenticità per i vini DOP e IGP come avviene per la classificazione attuale, in particolare il limite massimo di resa per unità di superficie e i tenori minimi naturali di zucchero.

3. Raggruppamenti di produttori rappresentativi

3.1 Chi può presentare una domanda di registrazione per un'indicazione geografica?

- Disposizione vigente: le DOC attuali sono di competenza cantonale. I vini con indicazione geografica tipica sono di competenza del Consiglio federale, ad eccezione dei vini con indicazione geografica tipica e con denominazione tradizionale propria che sono definiti dai Cantoni.
- Concetto PA22+: la domanda di registrazione delle DOP e delle IGP viticole e la definizione dei requisiti nell'elenco degli obblighi saranno di responsabilità dei raggruppamenti di produttori rappresentativi.

3.2 Un produttore deve essere membro del raggruppamento di produttori rappresentativo per produrre e commercializzare il vino con indicazione geografica per cui il raggruppamento ha ottenuto la protezione e di cui è competente?

- Disposizione vigente: la definizione delle DOC è di competenza cantonale. I vini prodotti nel rispetto dei requisiti della DOC possono essere commercializzati in quanto tali.

- Concetto PA22+: un produttore può produrre e commercializzare il suo vino con l'indicazione geografica se il prodotto soddisfa tutti i requisiti dell'elenco degli obblighi (provenienza dell'uva, luogo di vinificazione, limiti di resa, ecc.). Non occorre essere membro del raggruppamento di produttori rappresentativo.

4. Procedura

4.1 A chi sarà indirizzata la domanda di protezione?

- Disposizione vigente: le DOC sono di competenza cantonale.
- Concetto PA22+: la domanda di protezione sarà sottoposta al(i) Cantone(i) interessato(i) dall'indicazione geografica. Il raggruppamento di produttori inoltrerà, assieme alla domanda, un elenco degli obblighi contenente i requisiti che i vini devono rispettare per ottenere l'indicazione geografica. Il Cantone la trasmetterà all'UFAG corredata del suo parere, affinché la esamini.

4.2 Una procedura di opposizione sarà avviata prima della decisione di registrazione dell'indicazione geografica nel registro, analogamente alle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati?

- Disposizione vigente: non è possibile opporsi alla protezione di una DOC poiché la protezione di un'indicazione geografica viticola deriva dalla legislazione e non da una procedura giuridica.
- Concetto PA22+: se la domanda di registrazione di una DOP o di un'IGP è accolta viene aperta una procedura di opposizione. Possono opporsi alla decisione dell'UFAG concernente la protezione dell'indicazione geografica le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione. Se la domanda di registrazione è respinta è applicabile la procedura di ricorso.

5. Elenco degli obblighi

5.1 Quali elementi dovrà contenere l'elenco degli obblighi?

- Disposizione vigente: i Cantoni devono precisare i seguenti requisiti per la(e) loro DOC: delimitazione dell'area geografica nella quale è prodotta almeno l'uva, elenco dei vitigni autorizzati, metodi di coltivazione autorizzati, tenore minimo naturale di zucchero per vitigno, metodi di vinificazione e sistema d'esame organolettico.
- Concetto PA22+: gli elenchi degli obblighi delle DOP e delle IGP includeranno in particolare la denominazione da proteggere, la delimitazione dell'area geografica della produzione dell'uva, la delimitazione dell'area geografica della produzione del vino, l'elenco dei vitigni autorizzati, i metodi di coltivazione ed eventualmente i metodi di vinificazione determinanti per la qualità e le caratteristiche del vino.

6. Taglio e assemblaggio

Promemoria delle definizioni di taglio e assemblaggio disciplinate all'articolo 27d dell'ordinanza sul vino:

Per taglio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini di origine o provenienza diverse. (Miscelazione di origini)

Per assemblaggio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini della stessa origine o provenienza. (Miscelazione di vitigni o annate)

6.1 I vini DOP saranno prodotti a partire da uva proveniente interamente dall'area geografica corrispondente?

- Disposizione vigente: i vini DOC possono essere tagliati nella misura del 10 per cento con vini di uguale colore.
- Concetto PA22+: i vini DOP saranno prodotti con uva proveniente nella misura del 100 per cento dalla rispettiva area geografica. Si tratta di uno dei principi fondamentali

della DOP, applicato anche alle DOP dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati sia in Svizzera sia nell'Unione europea.

6.2 Sarà possibile tagliare i vini IGP?

- Disposizione vigente: i vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati nella misura del 15 per cento con vini di uguale colore.
- Concetto PA22+: come per i vini con indicazione geografica tipica attuali, i vini IGP potranno essere tagliati con del vino svizzero nella misura del 15 per cento. Tale quota è applicata anche dall'Unione europea per i suoi vini IGP.

7. **Vinificazione**

7.1 La vinificazione deve avvenire nell'area geografica delimitata della DOP o dell'IGP?

- Disposizione attuale: non ci sono precisazioni a livello federale concernenti il luogo di vinificazione del vino DOC. Alcuni Cantoni hanno deciso di limitare la vinificazione del vino DOC al territorio del Cantone (Vallese, Neuchâtel e Ticino).
- Concetto PA22+: l'area geografica in cui dovrà avvenire la vinificazione, sarà altresì definita nell'elenco degli obblighi della DOP o dell'IGP. Corrisponderà in linea di principio all'area geografica della produzione dell'uva per la DOP/IGP. Potrà essere ampliata a zone di prossimità immediata giustificate da fattori storici legati alla tradizione vitivinicola dell'area di produzione.

8. **Vini senza indicazione geografica**

8.1 Quali indicazioni potranno essere menzionate sull'etichetta dei vini senza indicazione geografica?

- Disposizione vigente: l'etichetta dei vini svizzeri della categoria «vino da tavola» deve contenere al massimo l'indicazione «svizzero». È vietata ogni altra indicazione relativa all'origine, alla provenienza, al vitigno o all'annata.
- Concetto PA22+: non sono previste modifiche delle disposizioni vigenti per l'etichettatura dei vini senza indicazione geografica (senza DOP/IGP; vino da tavola nel diritto vigente). Potranno sempre essere qualificati come «vino bianco svizzero» o «vino rosso svizzero» senza menzione del vitigno e dell'annata.

9. **Controlli**

9.1 Chi sarà responsabile dell'esecuzione del controllo del rispetto dell'elenco degli obblighi? I raggruppamenti di produttori incaricheranno un organismo di certificazione terzo?

- Disposizione vigente: il controllo della vendemmia è di competenza cantonale e comprende il controllo della tracciabilità dell'uva e del rispetto delle disposizioni DOC (resa massima, tenore minimo naturale di zucchero, ecc.).
- Concetto PA22+: i Cantoni resteranno competenti per il controllo della tracciabilità dell'uva e saranno altresì responsabili del controllo del rispetto dei requisiti degli elenchi degli obblighi dei vini DOP e IGP sul loro territorio. Per i vini DOP o IGP esteri il raggruppamento di produttori estero incaricherà un organismo di controllo di verificare l'osservanza dell'elenco degli obblighi.

9.2 Chi finanzia il controllo del rispetto dei requisiti dell'elenco degli obblighi?

- Disposizione vigente: la Confederazione versa un importo forfettario ai Cantoni per l'esecuzione del controllo della vendemmia.
- Concetto PA22+: non sono previste modifiche per quanto concerne il finanziamento del controllo del rispetto dei requisiti dell'elenco degli obblighi che includono in particolare i punti di controllo del precedente controllo della vendemmia (limiti di resa, tenore

di zucchero, ecc.). La competenza rimarrà dei Cantoni ed è previsto che la Confederazione continui a versare loro un contributo come ha fatto per l'esecuzione del controllo della vendemmia.

9.3 Vi sono cambiamenti a livello del controllo del commercio dei vini?

- Disposizione vigente: il controllo del commercio dei vini che fa capo a un organo di controllo unico è affidato al Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV).
- Concetto PA22+: il controllo del commercio dei vini resterà invariato.

10. Disposizioni transitorie

10.1 Quando è prevista l'entrata in vigore della nuova classificazione?

- È previsto che le nuove disposizioni concernenti i vini DOP e IGP entrino in vigore con la PA22+, verosimilmente il 1° gennaio 2022.

10.2 Come sarà la transizione tra l'utilizzo e la protezione attuale delle DOC e delle altre denominazioni e quanto proposto per le indicazioni geografiche vitivinicole nella PA22+?

- Al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione, le DOC attuali e le menzioni tradizionali (Fendant, Nostrano, ecc.) conserveranno la loro protezione per un periodo di due anni. I raggruppamenti di produttori avranno quindi due anni per avviare una procedura di registrazione dei nomi interessati dalle DOC o delle menzioni tradizionali presso l'UFAG. Se entro questo termine non sarà stata avviata alcuna procedura di registrazione, il nome stabilito come DOC o menzione tradizionale perderà la sua protezione.
- I nomi geografici utilizzati per i vini con indicazioni geografica tipica attuali potranno essere utilizzati per due anni dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione. Scaduto tale termine saranno autorizzati soltanto i nomi geografici associati a un vino IGP o DOP.

10.3 La produzione del vino DOP deve essere adattata alle nuove disposizioni e ai requisiti dell'elenco degli obblighi presentato presso l'UFAG entro due anni?

- I due anni corrispondono al periodo durante il quale la domanda di registrazione deve essere presentata affinché non vi sia un'interruzione della protezione del nome geografico protetto. Nel corso della procedura di registrazione, gli aventi diritto all'utilizzo della denominazione in questione potranno continuare a utilizzare la DOC o la menzione tradizionale secondo il diritto previgente. Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, i vini che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo di una DOP o di un'IGP potranno essere prodotti, imbottigliati ed etichettati secondo la normativa previgente per un periodo transitorio massimo fissato nell'ordinanza di esecuzione in modo che gli operatori del settore possano adattare la produzione di vini DOC ai requisiti dell'elenco degli obblighi DOP o IGP.

10.4 È previsto un sostegno finanziario per la redazione degli elenchi degli obblighi e per la promozione delle nuove indicazioni geografiche viticole?

- Si propone che durante il periodo transitorio la Confederazione versi un milione di franchi circa all'anno affinché i Cantoni coadiuvino i raggruppamenti di produttori nella redazione degli elenchi degli obblighi e promuovano le nuove indicazioni geografiche viticole.